

Proponente: 16.B
Proposta: 2017/549

del 12/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1375

del 13/10/2017

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
BOLDINI N. 1, 1° P., INT. 2 - PREGRESSA DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE - ANNULLAMENTO**

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 379 del 23 ottobre 2012 dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Boldini n. 1, 1° p., int. 2, a carico della relativa inquilina – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - e rispettivo nucleo, in seguito al mancato rinnovo, per la seconda annualità (la prima era scaduta il 18 maggio precedente), della dichiarazione di ospitalità temporanea a favore del convivente *more uxorio* (anch'egli generalizzato nell'ALLEGATO A);

dato atto che:

- il provvedimento di decadenza era stato: A) preceduto da consultazioni col Servizio Sociale, che aveva in carico il nucleo da tempo; B) seguito da una richiesta dello stesso – assentita da questo Uff. Casa (prot. 413 del 23-03-2013) – di sospensione a tempo indeterminato dell'obbligo di rilascio dell'alloggio (regolamento comunale per l'ERP, art. 17, 2° comma);
- la decadenza dall'assegnazione ha comportato (l.r. ERP n. 24/2001, art. 30/3 e art. 35/1, lett. d) l'applicazione del canone di locazione maggiorato, pari ad € 526,39 mensili;

considerato che il progetto socio-assistenziale a favore del nucleo si protrae tutt'oggi e che il Servizio ha inviato a questo Uff. Casa una relazione in data 5 ottobre u.s., dalla quale emerge che:

- il nucleo comprende, oltre all'inquilina e al convivente *more uxorio* (ospite non autorizzato), quattro figli, di cui una ancora minorenni;
- persiste un grave disagio economico e socio-relazionale, sia per i genitori che per i figli;
- la situazione specifica della minore ha richiesto un coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna, il quale sussisteva già nella fase della predetta consultazione prodromica alla pronuncia della decadenza, ma, erroneamente, non era stato rappresentato a questo Uff. Casa, il quale, conoscendolo, avrebbe potuto disporre una sospensione del procedimento di decadenza per un periodo massimo di un anno, ai sensi del 1° comma del cit. art. 17 reg. comun. ERP;

ritenuto, pertanto, che il procedimento di decadenza sia affetto da un'istruttoria viziata (difetto di comunicazione fra il Servizio sociale e l'Uff. Casa) che invece, se correttamente espletata, non avrebbe condotto all'"accertamento dei fatti" addebitati (l.r. ERP cit, art. 30, 2° comma, 1° cpv),

d e t e r m i n a

1. di annullare il proprio provvedimento n. 527 del 12/4 u.s., di decadenza dell'inquilina dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe;
2. di comunicare tempestivamente il presente annullamento all'ente gestore – Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia – per l'immediata disapplicazione del canone maggiorato derivato dalla decadenza, con effetto retroattivo dalla prima mensilità.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.